

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-598 del 05/02/2018
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa impresa individuale Cova Donata per impianto destinato ad attività di magazzino agricolo per ricovero mezzi e attrezzi, sito in Comune di Galliera, in Via Castello n. 3
Proposta	n. PDET-AMB-2018-627 del 05/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno cinque FEBBRAIO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa all'impresa individuale Cova Donata per l'impianto destinato ad attività di magazzino agricolo per ricovero mezzi e attrezzi, sito in Comune di Galliera, in Via Castello n. 3.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa all'impresa individuale Cova Donata (C.F. CVODNT57C41L359W e P.IVA 01038820294) per l'impianto destinato ad attività di magazzino agricolo per ricovero mezzi e attrezzi, sito in Comune di Galliera, in Via Castello n. 3, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Galliera}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.
5. Obbliga l'impresa individuale **Cova Donata** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁷.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- L'impresa individuale Cova Donata (C.F. CVODNT57C41L359W e P.IVA 01038820294) con sede legale in Comune di Occhiobello (RO), via Eugenio Curiel n. 12, per l'impianto sito in Comune di Galliera, in Via Castello n. 3, ha presentato, nella persona di Michele Giordani, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera in data 19/10/2017 (Prot. n. 52964) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per la matrice autorizzazione allo scarico in acque superficiali.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, con propria nota Prot. n. 53362 del 23/10/2017 (pratica SUAP n. 30298/52964/2017 SN) pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 23/10/2017 al PGB0/2017/24556 e confluito nella **Pratica SINADOC 31186/2017**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, con propria nota Prot. n. 54626 del 31/10/2017 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 09/11/2017 al PGB0/2017/26063, ha sospeso il procedimento in quanto la domanda presentata risulta carente della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁷ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il Comune di Galliera, con propria nota Prot. n. 12019 del 20/11/2017, ha trasmesso parere urbanistico favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Consorzio della Bonifica Renana, con nota Prot. n. 10800 del 21/11/2017, ha trasmesso parere favorevole ai fini della compatibilità idraulica ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, con propria nota Prot. n. 849 del 09/01/2018 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 09/01/2018 al PGB0/2018/472, ha trasmesso documentazione integrativa dell'impresa individuale Cova Donata a completamento della precedente domanda, necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-ST di Bologna, con nota PGB0/2018/1477 del 22/01/2018, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto, condizionato alla modifica della rete fognaria presente.
- L'ARPAE-SAC di Bologna, con nota PGB0/2018/1778 del 24/01/2018, ha richiesto un aggiornamento della planimetria dell'impianto per rispettare quanto prescritto nel succitato parere di ARPAE-SAC di Bologna, necessario al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, con propria nota Prot. n. 3096 del 25/01/2018 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 25/01/2018 al PGB0/2018/1926, ha trasmesso un aggiornamento della planimetria dell'impianto per rispettare quanto prescritto nel succitato parere di ARPAE-SAC di Bologna, necessario al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, con propria nota Prot. n. 4332 del 01/02/2018 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 02/02/2018 al PGB0/2018/2732, ha trasmesso parere favorevole ambientale ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 146,00.

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

Bologna, data di redazione 05/02/2018

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Stefano Stagni⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁹ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto impresa individuale Cova Donata
Comune di Galliera, in Via Castello n. 3

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della
Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

Classificazione dello Scarico

Scarico in acque superficiali (scolo consorziale di bonifica Crevenzosa) classificato dal S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera (visto il parere favorevole di ARPAE - ST di Bologna PGB0/2018/1477 del 22/01/2018) come "scarico di acque reflue domestiche" provenienti dall'attività di magazzino agricolo per ricovero mezzi e attrezzi.

Le acque reflue domestiche, derivate dai servizi igienici del magazzino agricolo adibito a ricovero mezzi e attrezzi per un totale di 1 A.E., subiscono un trattamento primario mediante una fossa Imhoff da 1 A.E. e un pozzetto degrassatore (quest'ultimo per le sole acque grigie dei servizi igienici), e successivamente subiscono un trattamento secondario dato da un filtro batterico anaerobico da 1 A.E., a valle del quale è installato un pozzetto di ispezione e prelievo campioni. A valle di tale pozzetto di campionamento e prima del punto di scarico in corpo idrico superficiale, confluiscono anche le acque meteoriche di dilavamento derivate dalla copertura del magazzino.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal SUAP dell'Unione Reno Galliera (visto il parere favorevole condizionato di ARPAE - ST di Bologna PGB0/2018/1477 del 22/01/2018) con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 4332 del 01/02/2018 (pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 02/02/2018 al PGB0/2018/2732), come di seguito aggiornate. Il parere del SUAP dell'Unione Reno Galliera è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

1. Ai **fini della validità dell'AUA, entro il 31/07/2018**, il Titolare dello scarico deve trasmettere ad ARPAE-SAC di Bologna la documentazione attestante la corretta esecuzione degli interventi di posizionamento della rete delle acque meteoriche di dilavamento derivate dalla copertura del magazzino agricolo.

2. Le linee fognarie, gli impianti di trattamento e lo scarico dovranno essere mantenuti conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici di progetto, nel rispetto dei criteri di dimensionamento fissati dalla D.G.R. 1053/2003 e s.m.i.
3. Diversi sistemi di trattamento e di scarico delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti agli atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.
4. Il Titolare dello scarico non deve aumentare gli abitanti serviti.
5. L'attività agricola non deve determinare acque reflue originate dall'attività di lavaggio di prodotti agricoli, senza aver preventivamente ottenuto la relativa modifica sostanziale della presente AUA.
6. Il Titolare dello scarico deve adottare tutte le misure necessarie per evitare inquinamento, anche se temporaneo.
7. Lo scarico, ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e s.m.i. e considerata la limitata consistenza in A.E. dello scarico originato dalle attività svolte, non è soggetto al rispetto di particolari limiti di accettabilità ma a prescrizioni gestionali operative atte a garantire il buon funzionamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue. A tal fine il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - a) la fossa Imhoff sia dotata di idonee tubazioni di ventilazione di altezza adeguata e sfocianti in zona dove non possano essere arrecati fastidi, e finalizzate a garantire l'allontanamento dei prodotti gassosi della degradazione della sostanza organica;
 - b) i pozzetti di ispezione e/o controllo siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando e realizzando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
 - c) i pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;
 - d) siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque reflue domestiche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
 - e) i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche (degrassatore, fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico) dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione e di pulizia (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata affinché non sia compromessa la capacità depurativa dell'impianto;
 - f) al fine di garantire l'efficienza depurativa del filtro batterico anaerobico si dovrà procedere al controlavaggio del filtro (con frequenza almeno annuale) e alla sostituzione del materiale filtrante (quando necessario);
 - g) la rete di raccolta delle acque reflue domestiche non sia mai utilizzata per scaricare acque reflue industriali;

- h) lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e degli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti;
 - i) di tutti gli interventi di manutenzione sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
 - j) la gestione delle aree esterne impermeabili scoperte sia realizzata del rispetto della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 e la gestione delle sostanze chimiche utilizzate in agricoltura (p.e. fertilizzanti e/o antiparassitari) sia conforme al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., al fine di evitare l'immissione in corpo idrico superficiale di acque reflue provenienti dalle fasi di preparazione e/o utilizzo di tali sostanze chimiche o di acque meteoriche di dilavamento contaminate dalla presenza di tali sostanze chimiche o di acque reflue provenienti da sversamenti accidentali di tali sostanze chimiche;
 - k) lo scarico non sia mai causa di inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori, la diffusione di aerosol, il ristagno ed impaludamento del fosso recettore a valle dello scarico.
8. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
9. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
10. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
11. Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive di cui alla concessione n. 20140057 e le prescrizioni future, eventualmente indicate dall'Ente gestore del corpo idrico superficiale ricettore (Consorzio della Bonifica Renana).
12. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Pratica Sinadoc 31186

Documento redatto in data 05/02/2018

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoo@cert.arpae.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



Pratica 30298/52964/2017 SN

Prot. n. 4332

Oggetto: D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta individuale Cova Donata - Cod. Fisc. CVODNT57C41L359W

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 19/10/2017, con protocollo n. 52964 dalla Sig.ra **Cova Donata** - C.F. CVODNT57C41L359W in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale che svolge attività principale di azienda agricola;

Considerato che tale domanda risulta presentata per la sola matrice scarichi idrici in acque superficiali originati dal fabbricato agricolo ad uso ricovero di mezzi ed attrezzi sito nel Comune di Galliera in Via Castello n. 3;

Preso atto che:

- I reflui idrici civili originati dal servizio igienico presente nel magazzino di nuova edificazione, prima dello scarico, subiscono trattamento di depurazione primaria mediante degrassatore a servizio delle acque saponose e fossa Imhoff che riceve direttamente la calata nera del servizio igienico, oltre al refluo in uscita dal degrassatore; tale refluo così chiarificato confluisce al sistema di trattamento secondario, quale filtro batterico anaerobico per il carico organico di 1 Abitante Equivalente, con recapito finale in fosso di scolo consorziale "Crevenzosa", originando un punto di scarico;
- Le acque meteoriche del coperto del magazzino vengono raccolte, separatamente dalle nere, con propria linea acque bianche, per poi confluire nella rete fognaria a valle della Fossa Imhoff;

Visto l'atto di concessione n. 20140057 rilasciato dal consorzio della Bonifica Renana per lo scarico diretto nello Scolo Consorziale Crevenzosa di Bonifica;

Acquisiti i pareri di:

- **Comune di Galliera:** "favorevole" espresso con nota prot n. 12019 del 21/11/2017;;
- **Arpae dell'Emilia-Romagna – Sezione di Bologna - Distretto di Pianura:** "favorevole con le seguenti indicazioni e prescrizioni:
 1. *Le acque meteoriche pluviali non devono immettersi all'interno del sistema di depurazione dei reflui: le stesse possono confluire a valle del sistema di trattamento secondario, quale filtro batterico anaerobico, per essere recapitate insieme nel reticolo delle acque superficiali ma non possono diluire il refluo soggetto al trattamento;*

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



2. A valle del sistema secondario di trattamento dei reflui (filtro batterico anaerobico) sia posizionato idoneo pozzetto di ispezione/campionamento, subito a monte dell'immissione nel corpo recettore e comunque a monte dell'immissione delle acque meteoriche pluviali;
3. L'attività agricola non deve determinare acque reflue originate dall'attività di lavaggio di prodotti agricoli, senza aver preventivamente ottenuto la relativa autorizzazione allo scarico;
4. L'area esterna non sia utilizzata per effettuare attività "sporcanti" o deposito di materie prime/rifiuti che possano determinare la formazione di acque meteoriche di dilavamento, ai sensi della DGR 285/2005 e DGR 1860/2006

Al fine di garantire l'efficienza depurativa del sistema di trattamento dei reflui, si prescrive inoltre di procedere con periodicità almeno annuale alla rimozione della massa filtrante e al contro-lavaggio del filtro batterico anaerobico. La Fossa Imhoff ed il pozzetto degrassatore dovranno essere vuotati con periodicità adeguata, i fanghi raccolti dovranno essere smaltiti attraverso Ditta autorizzata e la relativa documentazione tenuta a disposizione degli Organi di Controllo." espresso con nota prot. n. 1477 del 22/01/2018;

Acquisito l'elaborato grafico A/1: "Smaltimento acque reflue e meteoriche – Planimetria – Sezione" datato settembre 2017 - rev 01 gennaio 2018, redatto dall'Arch. Michele Giordani iscritto all'ordine degli Architetti della provincia di Ferrara al n. 677, in atti in data 25/01/2018 P.G. 3085 dal quale si evince che sono ottemperate le prescrizioni n. 1 e 2 sopra indicate (allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante);

Classificato lo scarico come "**acque reflue domestiche**" ai sensi del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m. e i.;

- Visti:
 - il D.Lgs. 152 del 3/04/2006;
 - la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003;
 - la Delibera di Giunta Regionale n. 285 del 15/03/2005;
 - la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 14/02/2006;
 - le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive"

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale – Prot. N°14058/2008 dell'Unione Reno Galliera

si esprime

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



PARERE FAVOREVOLE all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale per:


- **Autorizzazione allo scarico di Acque Reflue Domestiche** con recapito in corpo idrico superficiale: Scolo Consorziale Crevenzosa vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

Si precisa inoltre che, la presente autorizzazione è valido solo per le acque, lo scarico e il recapito indicati. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

San Giorgio di Piano, 01/02/2018

**Il Responsabile SUAP
Antonio Peritore**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
D. Lgs. vo 82/2005



SEZIONE A_A - scala 1:300

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.